

Allegato "A" all'atto n. 67.945/31.839 di repertorio.

## **S T A T U T O**

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

### **1 - Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata: "COMO SERVIZI URBANI - S.p.a.".

### **2 - Sede**

La società ha sede in Como (CO).

### **3 - Oggetto**

La società (senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio) ha per oggetto le seguenti attività:

#### **A.**

- la costruzione e/o la gestione di impianti e di aree di sosta, sia su terra che su acqua;
- la costruzione e/o la gestione di impianti sportivi;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, all'interno delle strutture e degli impianti gestiti;
- per stabili pubblici o adibiti all'esercizio di servizi pubblici, l'attività di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di immobili strumentali per natura e destinazione purché connessi all'esercizio di servizi pubblici;
- la gestione di servizi connessi alla mobilità e la manutenzione dei relativi impianti di segnaletica orizzontale, verticale e semaforica;
- la gestione dei servizi mortuari e cimiteriali, compresa la gestione degli impianti di termodistruzione;
- la gestione e l'esercizio del servizio farmaceutico;
- la gestione di servizi, a seguito della partecipazione a procedure di selezione di contraenti poste in essere da altri Enti locali in materie contemplate nel presente articolo;
- l'attività consultiva e di sostegno agli enti locali nelle materie di cui al presente articolo;
- l'organizzazione e la gestione, di fiere, mostre, congressi culturali ed eventi formativi per conto proprio e per conto di terzi;
- la progettazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi e di telefonia fissa e mobile, anche per ambiti specifici, strumentali all'esercizio di funzioni e servizi pubblici;

#### **B.**

La società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati, nonché qualsiasi altra attività, anche di natura commerciale,

di produzione e vendita di servizi in attività corrispondenti a quelle previste nel presente articolo, verso contraenti privati e pubbliche amministrazioni.

**C.**

E' fatta salva per la società la facoltà di gestire altre attività nell'ambito dei territori dei Comuni aderenti o in quello di altri comuni associati o conferenti il servizio, purché in modo coordinato e compatibile con gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti dalla società stessa.

**D.**

Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

**E.**

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà infine, in via non prevalente, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58:

- esercitare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;

- assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società costituite o costituende, aventi lo scopo analogo o affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali.

**F.**

La società potrà inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

**4 - Durata**

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

CAPITALE - AZIONI

**5 - Capitale**

Il capitale della società è di euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero).

**6 - Azioni**

Il capitale è diviso in numero 100.000 (centomila) azioni, tutte del valore nominale di 1 (uno) euro.

**7 - Valore delle azioni**

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possesso

ri uguali diritti e sono rappresentati da titoli azionari.

#### **8 - Diritto di voto delle azioni**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **9 - Indivisibilità delle azioni**

Ogni azione é indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.

#### **10 - Clausola di prelazione**

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

A) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle  
ogni socio interessato

modalità, condizioni e termini:

socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata alle poste non oltre trenta giorni dal ricevimento della offerta di prelazione;

nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

B) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 52, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la dete  
società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni

offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

C) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

D) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale ai sensi del precedente punto B);

in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

E) In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati sulle azioni, il diritto di voto dovrà permanere in capo all'azionista cedente.

F) Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste da questo articolo non sono applicabili:

quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante dal soggetto cedente o società controllata e/o collegata a

quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante; quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

G) Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### ASSEMBLEA

##### **11 - Convocazione - luogo**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in altro luogo, purché in Italia.

##### **12 - Convocazione - modalità**

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "La Provincia di Como", "Il Giorno" ed il "Il Corriere di Como" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "La Provincia di Como", "Il Giorno", "Il Corriere di Como"):

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

##### **13 - Assemblea totalitaria**

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto

al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

#### **14 - Convocazione su richiesta dei soci**

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

#### **15 - Convocazione annuale**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale solo qualora vi siano i presupposti di legge.

#### **16 - Intervento all'assemblea**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

#### **17 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione**

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che :

sia consentito al presidente dell'assemblea anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **18**

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, anche non socio nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

- Rappresentanza in ass

#### **19**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

- Presidenza

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopraindicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti:

nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

#### **20 - Verbale dell'assemblea**

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

la regolare costituzione dell'assemblea;

l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;

la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;

le modalità e il risultato delle votazioni;

l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

#### **21 - Competenze dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

1. approva il bilancio;

2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il

soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;

6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento delle seguenti operazioni:

- compravendita di beni immobili, la assunzione o la cessione di partecipazioni in imprese, enti o società.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

#### **22 - Competenze dell'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione di obbligazioni anche non convertibili e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **23 - Quorum**

L'assemblea ordinaria in prima ed in seconda convocazione delibera validamente con le presenti e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di metà del capitale sociale.

#### **24 - Impugnazione delle deliberazioni**

L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 C.C.

### AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### **25 - Disposizioni generali**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione. Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

#### **26 - Amministratori**

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

#### **27 - Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di tre membri. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea.

#### **28 - Convocazione**

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

#### **29 - Costituzione**

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **30 - Deliberazioni**

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

#### **31 - Riunione**

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

### **32 - Sostituzione amministratori**

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2366 C.C.

### **33 - Cessazione dalla carica**

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

### **34 - Poteri**

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli relativi ai seguenti atti:

- compravendita di beni immobili, la assunzione o la cessione di partecipazioni in imprese, enti o società la cui esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell' art. 21, punto 7 del presente statuto.

### **35 - Delega di attribuzioni**

Il consiglio di amministrazione nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente.

### **36 - Direttore generale**

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

### **37 - Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di

nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso.

### **38 - Potere di rappresentanza**

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dall'art. 37 del presente statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al direttore generale, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non faccia parte del consiglio di amministrazione o non rivesta la qualifica di direttore generale, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

### **39) - Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.

### **40 - Disposizione particolare**

Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

### **41 - Collegio sindacale**

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

#### **42 - Controllo contabile**

Fintanto che la società non sarà tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile verrà esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; in caso contrario, sarà esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### OBBLIGAZIONI

#### **43 - Obbligazioni**

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

#### BILANCIO ED UTILI

#### **44 - Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni (fatti salvi i casi previsti dalla legge per i quali è previsto il maggior termine di 180 giorni) dalla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio.

#### **45 - Utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione.

#### **46 - Versamenti e finanziamenti soci**

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

#### RECESSO

#### **47) Diritto di recesso**

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalle legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti :

a) un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società, la sua fusione o scissione;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- i) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

#### **48) Ulteriori cause di recesso**

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2437 quater c.c.

#### **49 - Termini e modalità**

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

#### **50 - Liquidazione del socio receduto**

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **51 - Scioglimento**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza con vocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis c.c. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

#### **52 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Como entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Como.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro sessanta giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria é vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

NORMA DI RINVIO

**53 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alla legge.

Como, 21 novembre 2007.

FIRMATO: MONTINI MARIANO

FIRMATO: DOTTOR ACHILLE CORNELIO NOTAIO